



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## ***Proposta di legge***

***n. 193 del 20 aprile 2011***

Di iniziativa dei Consiglieri:

***Olimpia Tarzia - Giancarlo Miele***

Oggetto:

***Interventi per garantire la libertà di scelta  
educativa e formativa della famiglia. Modifiche  
alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29,  
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio***

PROPOSTA DI LEGGE

INTERVENTI PER GARANTIRE LA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA E  
FORMATIVA DELLA FAMIGLIA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30  
MARZO 1992, N. 29, "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO".

PROPOSTA DI LEGGE  
Dichiara formalmente ricevibile  
Assegnata alla Commissione 14<sup>a</sup>-6<sup>a</sup>-9<sup>a</sup>  
Roma 20-4-2011

D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Aula Commissioni  
(Dott. Onorato Orticoletti)

f.to

Olimpia Teggi  
Giancarlo Miceli

## RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende favorire, sul modello di quanto già avviene in altre regioni italiane, nell'ottica dei principi di sussidiarietà, la libertà di educazione e la qualità del sistema scolastico.

Il contributo che si intende dare nell'ambito della parità scolastica intende garantire il diritto di libertà di scelta educativa dei genitori, concorrendo agli oneri che gravano sulle famiglie e favorendo l'arricchimento dell'offerta a tutela del pluralismo di opinioni e della libertà di scelta. Pertanto, l'effettività del diritto di accesso ai molteplici gradi del sistema scolastico ed il valore riconosciuto ad offerte educative alternative a quella statale, costituiscono i capisaldi di questo intervento legislativo.

Altro aspetto significativo sono gli interventi a favore dell'integrazione dei soggetti portatori di handicap, per i quali è previsto un contributo alle famiglie di importo superiore.

Le iniziative previste nel testo della proposta prevedono come destinatari le famiglie degli allievi attraverso l'erogazione di buoni scuola finalizzati alla copertura, totale o parziale, delle spese per l'iscrizione e la frequenza ai corsi ordinari con l'intento di ridurre le disparità del gravame economico esistente.

La scelta di emendare, attraverso questa proposta di legge, la vigente l.r. 29/1992, ovvero la legge che disciplina l'attuazione del diritto allo studio nella nostra Regione, è coerente con la scelta di svolgere questa azione di supporto alle famiglie non in maniera sporadica ma sistemica, e la conseguente istituzione di un apposito capitolo di spesa dedicato al finanziamento del buono scuola costituisce un efficace supporto per le famiglie del Lazio, una garanzia di tutela della libertà di scelta educativa non solo per il presente esercizio finanziario, ma anche per gli anni a venire.

## Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, "Norme per l'attuazione del diritto allo studio")

Dopo l'articolo 11 della l.r. n. 29/1992 è inserito il seguente:

### "Art. 11 bis

(Buoni scuola per garantire la libertà di scelta educativa e formativa della famiglia.)

1. La Regione, al fine di garantire la libera scelta educativa e formativa, concede buoni scuola in favore delle famiglie degli alunni residenti nel proprio territorio, per la copertura, totale o parziale, delle spese effettivamente sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, presenti nel territorio regionale.
  
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, tenendo conto della normativa regionale in materia di quoziente familiare (l.r. 32/2001) e privilegiando l'erogazione dei contributi a favore degli studenti più meritevoli iscritti alle scuole di ordine inferiore, definisce annualmente il numero dei buoni scuola da mettere a concorso, il loro importo e le relative modalità di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) importo del contributo erogabile corrispondente almeno al 25 per cento delle spese per l'iscrizione e la frequenza delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 effettivamente sostenute dalla famiglia per ciascun figlio;
  
  - b) importo del contributo erogabile comunque non inferiore a euro 300 e non superiore ad euro 1.300, elevabile a euro 2.000 in caso di alunni portatori di handicap.
  
3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nell'ambito della UPB F17, un apposito capitolo denominato "Buoni scuola", con uno stanziamento, per l'anno 2011, pari a euro 1.000.000, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante prelevamento di un importo equivalente dal capitolo T27501."

f.to

*Giuseppe Tassinari*  
*Giancarlo Miele*